

Oggetto: Limitazione del numero di prestatori di servizi di assistenza a terra autorizzati ad operare sull'Aeroporto di Lamezia Terme "Sant'Eufemia".

### IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Codice della Navigazione e in particolare gli articoli 687, 705 e 706;

Vista la Direttiva comunitaria n. 96/67/CE del Consiglio, relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della comunità;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, recante disposizioni volte a dare attuazione nell'ordinamento italiano alla citata Direttiva Comunitaria e in particolare le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, concernenti la possibilità da parte dell'ENAC di disporre la limitazione del numero dei prestatori dei servizi di assistenza a terra per specifiche categorie di servizi;

Visto il Regolamento adottato dall'ENAC recante "Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra" (di seguito Regolamento), edizione 8^, approvata in data 5 maggio 2023 e successive modificazioni, in base al quale la certificazione dei prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra è ora distinta in certificazione di classe 1 e 2, in relazione alla classe di appartenenza dell'aeromobile in base alla classificazione ICAO cui è rivolta l'attività di assistenza, e non più in base alla tipologia di attività svolta dall'aeromobile assistito, vale a dire di aviazione commerciale o di aviazione generale;

Visto l'articolo 15, comma 5, del Regolamento che disciplina le modalità, i termini e i casi in cui a seguito dei provvedimenti di limitazione del numero dei prestatori dei servizi di assistenza a terra sono svolte le procedure di selezione per l'individuazione dei prestatori autorizzati ad operare sullo scalo limitato;

Vista la nota n. 19832 del 12 febbraio 2024, con la quale l'ENAC, a seguito dello studio acquisito da una società specializzata del settore, avente ad oggetto la predisposizione di uno strumento metodologico ed operativo finalizzato a rendere standardizzate, celeri e basate su predefiniti criteri oggettivi le procedure di valutazione delle istanze per la limitazione del numero dei prestatori dei servizi di assistenza a terra, ha:

- a) trasmesso alle società di gestione aeroportuale lo schema tipo di Analisi Funzionale Operativa (AFO), corredata di schede metodologiche per ciascuno degli indicatori idonei ad evidenziare criticità che rendano necessario disporre la limitazione richiesta, nonché un questionario per la raccolta dei dati e delle informazioni utili all'ENAC ai fini istruttori;
- b) comunicato alle direzioni territoriali dell'ENAC di aver messo a loro disposizione il modello di indicatori, le linee guida e una apposita check list, ai fini dell'esame e dell'espressione del previsto parere tecnico in ordine alle istanze di limitazioni presentate dalle società di gestione attraverso la richiamata documentazione di cui alla lettera a);

Vista la nota n. AUO/001-674 del 18 aprile 2024, con le quale la Società Aeroportuale Calabrese (di seguito SACAL) ha presentato istanza di limitazione del mercato dei servizi aeroportuali di assistenza a terra presso l'Aeroporto di Lamezia Terme, ai sensi degli articoli 4 e 5 del d.lgs.18/1999, trasmettendo l'AFO, predisposta sulla base del citato schema tipo, corredata del previsto questionario, compilato con i dati e le informazioni ivi richieste;

Vista la citata AFO che illustra e documenta le ragioni, legate in particolare alla riduzione degli spazi a seguito degli interventi infrastrutturali che stanno interessando lo scalo di Lamezia Terme ed in particolare di quelli relativi alla realizzazione del nuovo terminal partenze il cui completamento è previsto entro il 31 dicembre 2026, in base alle quali la società SACAL rappresenta la necessità di limitare per carenze di spazio, fino alla citata data, il numero dei prestatori di servizi di assistenza a terra, a non oltre due operatori in possesso della certificazione di classe 1, e a due operatori in possesso della certificazione di classe 2, per le seguenti categorie di servizi di cui all'allegato "A" al decreto legislativo n. 18 del 1999;

- a) categoria 3 (assistenza bagagli);
- b) categoria 5 (assistenza operazioni in pista), con esclusione della sottocategoria 5.7 (carico/scarico cibi e bevande);

Vista la nota n. 99450 del 5 luglio 2024, con la quale la Direzione gestione aeroporti dell'ENAC ha chiesto alla Direzione territoriale Calabria di voler formulare il parere tecnico di competenza circa la sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di limitazione richiesto dalla società SACAL, sulla base della documentazione prodotta che peraltro era stata già trasmessa dalla medesima società alla citata Direzione territoriale con nota n. AUO/001-719 del 23 aprile 2024;

Vista la nota n. 102842 dell'11 luglio 2024, con la quale, la Direzione territoriale Calabria ha comunicato le proprie valutazioni in ordine alla documentazione presentata dalla SACAL a sostegno della propria istanza di limitazione che sono nel senso che la citata istanza risulta fondata, essendo state rilevate, a seguito dell'applicazione del modello parametrico di valutazione, diverse criticità correlate alla mancanza di spazio;

Considerato il citato parere favorevole della Direzione territoriale Calabria, in ordine alla fondatezza della richiesta di limitazione avanzata dalla società SACAL, in relazione ai riscontrati elementi di criticità sotto il profilo della carenza di spazi, determinata dagli interventi infrastrutturali in corso la cui conclusione è prevista entro il 31 dicembre 2026;

Considerato che la carenza di spazio disponibile costituisce insieme alle ragioni di sicurezza e di capacità uno dei requisiti alternativamente richiesti a giustificazione delle limitazioni di cui agli articoli 4, comma 2, e 5, comma 2, del decreto legislativo n. 18 del 1999;

Considerato che ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 18 del 1999, deve essere consentita la possibilità di operare ad almeno due operatori in auto-assistenza negli aeroporti limitati;

DISPONE

Art. 1

1. In accoglimento di quanto richiesto dalla società SACAL, l'accesso ai servizi di assistenza a terra sull'Aeroporto di Lamezia Terme "Sant'Eufemia" è limitato, a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2026, ai sensi degli articoli 4, comma 2, e 5, comma 2, del decreto legislativo n. 18 del 1999, a due prestatori di servizi in possesso della certificazione di classe 1, a due operatori in auto-assistenza, nonché a due prestatori di servizi in possesso della certificazione di classe 2, per le seguenti categorie di servizi di cui all'allegato "A" del citato decreto legislativo:
  - a) categoria 3 (assistenza bagagli);
  - b) categoria 5 (assistenza operazioni in pista), con esclusione della sottocategoria 5.7 (carico/scarico cibi e bevande).

Alessio Quaranta

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

EGA/CEI